

Domanda:

In presenza di verbale di contestazione notificato in qualità di obbligato in solido soltanto al proprietario di un'autovettura in palese stato di abbandono, a causa dell'impossibile identificazione del trasgressore, vorrei sapere se è legittimo l'annullamento degli atti con la seguente motivazione: "...l'obbligato in solido non può essere considerato tale, in quanto, mancando l'autore della violazione, viene anche a mancare il rapporto di solidarietà ex art. 6 della legge 689/81."

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Con riferimento ad un abbandono di un'autovettura fuori uso in violazione del precetto stabilito dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, si chiede se sia legittima la contestazione dell'illecito soltanto al titolare del diritto di proprietà sul veicolo come obbligato solidale, qualora sia stato impossibile identificare l'autore della violazione.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile rintracciare l'autore dell'abbandono, il verbale di contestazione e la successiva ordinanza ingiunzione possono validamente essere emessi nei confronti del proprietario del veicolo "fuori uso" abbandonato, che riveste la qualità di obbligato solidale.

In questo caso il vincolo solidale si basa sul disposto del 1° comma dell'art. 6 della legge n. 689/1981, che prevede che il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

In generale, la responsabilità solidale può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito nel testo dell'ordinanza ingiunzione (e dell'antecedente atto di contestazione), perché questo requisito di per sé solo non costituisce condizione di legittimità del provvedimento di applicazione della sanzione.

Invero, la mancata identificazione del soggetto attivo dell'illecito, pur non essendo requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione, potrebbe in talune ipotesi incidere sul sorgere del vincolo solidale medesimo, qualora mettesse a rischio la prova dei presupposti della solidarietà. Però, ciò accade soltanto nei casi disciplinati dai commi secondo e terzo dell'art. 6 della citata legge n. 689/1981, in cui il vincolo solidale si basa proprio sulla relazione intercorrente tra autore dell'illecito e responsabile solidale; invece, la solidarietà espressa dal 1° comma dell'art. 6 si fonda su una relazione di tipo oggettivo intercorrente tra la cosa utilizzata per commettere la violazione e il titolare del diritto reale sul bene, che per sua natura non risente del difetto o dell'errore di identificazione del soggetto attivo dell'illecito.

Pertanto, in caso di contestazione dell'abbandono del veicolo al proprietario quale obbligato solidale, la mancata identificazione dell'autore della violazione del precetto di cui all'art. 192, 1° comma del D.Lgs. n. 152/2006 non si traduce in un difetto di prova del presupposto della solidarietà.

Pertanto, trattandosi di bene mobile registrato, l'identificazione del proprietario della *res derelicta*, su cui si basa la solidarietà prevista dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 689/1981, non pone problemi sul piano probatorio.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

A margine va rilevato che il caso prospettato riguarda un abbandono eseguito da privato, poiché la violazione del precetto enunciato dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 assume rilevanza penale se commessa dal titolare di una impresa o responsabile di un ente.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 24 giugno 2010

*Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso in house tenuto dall'autrice
"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale –
Aggiornato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010)"
Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.